

Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI

Reggio Emilia li, **28 maggio 2020**

Vi alleghiamo la Comunicazione **numero 722 del 21 maggio 2020** emessa dalla CNCE in merito a:

- **D.L. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio – DURC**

e la Comunicazione **numero 723 del 27 maggio 2020** emessa dalla CNCE in merito a:

- **Versamento dei mesi di febbraio e marzo 2020 – Sospesi**

Nell'invitarVi ad una attenta lettura dei testi allegati, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Il Direttore
Vallisneri Lorenza

Prot. n° 9735/p/ep

Roma, 21 maggio 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 722

Oggetto: D.L. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio - DURC

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, *c.d. Decreto Rilancio* recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L'art. 81¹, primo comma, del decreto sancisce: “1. All'art. 103, comma 2, primo periodo², del decreto legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: “*ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020*”.

¹ rubricato: “*Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*”

² “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”

Come evidenziato anche dal messaggio Inps n. 2103 pubblicato in data odierna, l'intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Da ciò deriva, inoltre, che le Casse Edili/Edilcasce in indirizzo dovranno procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell'avvento dell'emergenza.

Bisognerà, ovviamente continuare a tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall'Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).

La Direzione e gli Uffici della CNCE rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



Prot. n° 9739/p/ep

Roma, 27 maggio 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 723

Oggetto: Versamento dei mesi di febbraio e marzo 2020 - Sospesi

In merito a quanto previsto dall'Accordo delle parti sociali sottoscritto in data 23 marzo 2020 (punto 4) e facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 715 del 17 aprile scorso, si precisa quanto segue.

Con espresso riferimento alle dilazioni di pagamento di cui al citato Accordo, in via del tutto eccezionale, le Casse Edili/Edilcasse potranno procedere all'autorizzazione delle dilazioni di pagamento di cui sopra a fronte di alcune condizioni, tra cui: 1) l'impresa richiedente deve essere in regola con i pagamenti (salvo il periodo di sospensione); 2) nel caso di richiesta e concessione delle dilazioni in 4 rate, la prima rata (pari al 30% del totale) dovrà essere pagata entro il 31 maggio 2020, le restanti tre rate, di pari importo, fino alla concorrenza del totale dovuto, dovranno essere versate, rispettivamente, entro la fine dei successivi tre mesi; 3) dovrà essere garantito il pagamento ai lavoratori della cartella di GNF prevista per luglio, secondo i tempi contrattualmente previsti; 4) nel caso di mancato pagamento della prima rata, la Cassa dovrà attivarsi immediatamente nel recupero di quanto dovuto e, laddove sussistano i presupposti normativi, anche attraverso le procedure della responsabilità in solido.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente

Antonio Di Franco



Il Presidente

Carlo Trestini

